

N. 20 in data 04/06/2004

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PGR (DELIBERA C.C. 59/03)
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI.

Premesso che il comune di Ponte di Piave è dotato di Piano regolatore generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale.

Permesso altresì che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 22 Dicembre 2003 ha adottato la variante parziale n. 3 al regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione.

Accertato che la procedura di deposito e pubblicazione delle varianti si è svolta regolarmente e che nei 20 giorni successivi sono pervenuti n. 2 osservazioni e nessuna fuori termine.

Udita la relazione del sindaco e del dott. Finotto dello studio incaricato della progettazione.

Viste le osservazioni presentate e le controdeduzioni allegate.

Sentiti i seguenti interventi.

Cons. Cabrini: Non entro nel merito, nelle osservazioni sono palesi dei danni economici.

La forma ricalca un ricorso al TAR, allo stato attuale alquanto parziale. Chi pagherà i danni economici?

Cons. Zanchetta: Mi trovo imbarazzato. Ci siamo precipitati per lo Statuto che si poteva approvare in altri tempi così come adesso per la variante urbanistica. Questa fretta non ha senso. Le amministrazioni locali si avvicendano e portano avanti i problemi del paese. Mi risulta che parte delle osservazioni siano state presentate prima dell'adozione. La procedura lascia a desiderare alcuni problemi si dovevano affrontare prima dell'adozione. Si parla di provvedimenti urgenti ed improrogabili e si dimentica che la variante in questione è stata adottata nel dicembre del decorso anno. Sulla lottizzazione di Levada è legittima qualche perplessità, si applica in questo caso, retroattivamente una normativa.

Sindaco: I regolamenti comunali si cambiano con il mutare delle esigenze della comunità. L'interpretazione data è discrezionale; non si possono conoscere in anticipo i contenuti delle sentenze del TAR. A volte le sentenze del Consiglio di Stato sconfessano quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Cons. Cabrini: Eventuali responsabilità sono personali o del comune? Io non intendo assumermi alcune responsabilità.

Dott. Finotto: L'oggetto della viabilità non verte sulla modifica della convenzione urbanistica. La procedura è legittima, le parti disciplinate non vengono toccate.

Cons. Zanchetta: La relazione dell'urbanista è tranquillizzante. Non si può disconoscere che la tipologia edilizia viene modificata ed una ditta ha già lottizzato. Si vuole ovviare alla mancanza di programmazione?

Sindaco: non si vuole ovviare ad errori bensì modificare il regolamento edilizio secondo esigenze del momento. Si cambia per le mutate esigenze della popolazione.

Cons. Lorenzon: Il regolamento deve prevedere il cambiamento dell'assetto urbanistico del territorio.

Gli effetti della varianti si dovevano valutare prima.

Cons. Cabrini: Chiedo il rinvio cercando una soluzione, concordata se possibile, con il lottizzante o costruttore.

Cons. Zanchetta: Condivido la proposta del cons. Cabrini.

Sindaco: non cambia nulla. Viene spostato nel tempo la decisione.

Viene chiesto il rinvio con la seguente motivazione:

Acquisire parere tecnico e giuridico e contestualmente dare mandato dall'ufficio tecnico per assumere eventuali intese con gli interessati.

Con la seguente votazione:

10 favorevoli al rinvio

5 astenuti (Roma L., Feltrin, Spinato, Mazzariol, Sindaco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di rinviare la seguente proposta "Variante parziale al P.R.G. – Delibera C.C. 59/03 controdeduzioni alle osservazioni" iscritta all'ordine del giorno.